XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1315

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SANTULLI, BUTTI, LICASTRO SCARDINO, PALMIERI, GARAGNANI

Equipollenza tra il diploma in educazione fisica e la laurea in scienze delle attività motorie e sportive

Presentata il 12 luglio 2001

Onorevoli Colleghi! — La trasformazione degli Istituti superiori per l'educazione fisica (ISEF) e l'istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, è stata espressamente prevista dall'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successivamente disciplinata con il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178.

Attualmente sono ancora molte le problematiche relative sia al completamento del processo di trasformazione degli ISEF, sia all'attivazione di nuovi corsi di studio disciplinati dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dai decreti del citato Ministro del 4 agosto e del 28 novembre 2000, alle quali è necessario dare una soluzione tempestiva.

La presente proposta di legge, relativa alla dichiarazione di equipollenza tra il diploma in educazione fisica e la laurea triennale in scienze delle attività motorie e sportive, mira ad evitare che durante il regime transitorio dalla vecchia alla nuova normativa, vengano a crearsi condizioni di ingiustificato svantaggio per coloro che hanno conseguito il diploma ISEF in base all'ordinamento previgente.

La riforma varata dal Parlamento con la trasformazione degli ISEF e il passaggio dai corsi di diploma in educazione fisica ai nuovi percorsi universitari è orientata alla XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

salvaguardia sia della continuità formativa, sia degli effetti giuridici dei titoli di studio conseguiti ai sensi del precedente ordinamento, ma questo non basta. La normativa attuativa della riforma è solo un punto di partenza per un'azione ancora più incisiva che porti a soluzioni chiare.

Il rischio che i diplomati ISEF siano ingiustamente penalizzati nel riconoscimento dei crediti didattici e professionali acquisiti sussiste ed è concreto; prova ne è – se ce ne fosse bisogno – che anche lo stesso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sta valutando attentamente le modalità da esperire per attivare le procedure finalizzate alla dichiarazione di equipollenza di cui alla presente proposta di legge.

Si auspica che l'approvazione da parte del Parlamento della presente proposta di legge dia l'impulso decisivo per sostenere diritti che rischiano di essere calpestati. XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I diplomi in educazione fisica rilasciati dall'Istituto superiore per l'educazione fisica statale di Roma e dagli istituti superiori di educazione fisica pareggiati ai sensi dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, sono dichiarati equipollenti a tutti gli effetti di legge alla laurea triennale in scienze delle attività motorie e sportive di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e ai decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, e 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001.